



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GARANTE
DIRITTI
DETENUTI

Che cosa fare per poter avere un colloquio riservato con il/la partner, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n.10/2024)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



GARANTE
DIRITTI
DETENUTI

La sentenza della Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, con la **sentenza n. 10 del 2024**, depositata il 26 gennaio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'**art. 18** della legge sull'ordinamento penitenziario ("Colloqui, corrispondenza e informazione"), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta può essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia



Come si devono svolgere i colloqui?

- La Corte prescrive che sia assicurata la riservatezza del locale dove si svolgerà l'incontro
- Tale locale deve essere sottratto all'osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e dei visitatori.



Chi può fare richiesta?

Tutte le persone detenute possono fare richiesta, ma con alcune **eccezioni**:

- Sono esclusi i detenuti in regime detentivo speciale di cui all'art. **41-bis** O.P. e i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all'art. **14-bis** O.P.
- I detenuti possono essere esclusi anche quando, tenuto conto del loro comportamento in carcere, ci siano ragioni di **sicurezza** o esigenze di mantenimento dell'**ordine** e della **disciplina**, ovvero anche, riguardo all'imputato, **motivi di carattere giudiziario**.
- I detenuti per reati cosiddetti ostativi (art. **4-bis**) possono fare richiesta, ma è probabile che ci sarà maggiore controllo sugli incontri e quindi una più attenta verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramuraria.



Con chi si potranno svolgere i colloqui?

- Come afferma la Corte, la persona detenuta può essere ammessa a svolgere i colloqui senza il controllo a vista del personale di custodia con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente
- Non è possibile chiedere di svolgere questo tipo di colloqui con «terze persone», ma neanche con figli o genitori
- Per il detenuto adulto non sarà ammessa la presenza di più persone al colloquio



A chi presentare la richiesta?

- Per l'**imputato**, la competenza è dell'**autorità giudiziaria** che procede, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado
- Per i **condannati**, gli **appellanti** e i **ricorrenti in Cassazione**, la competenza è del **direttore** dell'istituto
- L'autorità competente, prima di autorizzare il colloquio riservato, verificherà l'esistenza di eventuali divieti che impediscano i contatti con la persona con la quale si richiede il colloquio e verificherà anche la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo (ad es. l'effettività della pregressa convivenza)



Cosa fare se la richiesta non è accolta?

- In caso di diniego o di mancata risposta da parte della Direzione nel termine di 60 giorni, è possibile presentare **reclamo al magistrato di sorveglianza**, secondo quanto stabilito dagli artt. 35-bis e 69 comma 6 della Legge sull'ordinamento penitenziario.
- Il Magistrato di sorveglianza, se accoglie il reclamo, può ordinare all'amministrazione di porre rimedio («ottemperare») entro un termine indicato nel provvedimento
- In caso di rigetto del Magistrato, è ammesso **reclamo al Tribunale di sorveglianza** nel termine di quindici giorni
- Se è già stato presentato ricorso a tutte le autorità giudiziarie nazionali competenti e queste hanno rigettato il ricorso, si può presentare **ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU)**